

# Disegni di legge contro la tortura

## Disegni di legge contro la tortura

Legislatura 16<sup>o</sup> - Disegno di legge N. 256

Senato della Repubblica

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BARBOLINI, BASSOLI, BERTUZZI, BIANCHI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, D'UBALDO, FERRANTE, Marco FILIPPI, FIORONI, FISTAROL, FONTANA, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, ICHINO, LEGNINI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, MICHELONI, MILANA, MOLINARI, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, PORETTI, RANUCCI, ROILO, Paolo ROSSI, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SBARBATI, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, VIMERCATI, VITA, VITALI e ZAVOLI**

### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale  
concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 593-*bis*. - (*Tortura*) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente».

Art. 2.

1. Il Governo italiano non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale relativa.

Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo, con dotazione pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per le vittime dei reati di tortura per assicurare un risarcimento finalizzato ad una completa riabilitazione.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, di seguito denominata «Commissione», con il compito di gestire il fondo di cui al

comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Legislatura 16° - Disegno di legge N. 264**

Senato della Repubblica

#### **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori FLERES e FERRARA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008**

Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1. Nel libro II, titolo XII, Capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 è inserito il seguente:

«Art. 613-*bis*. - (*Tortura*). - È punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata di un terzo, sia nel minimo che nel massimo, se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena è aumentata del cinquanta per cento, sia nel minimo che nel massimo, se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte della persona torturata».

2. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 2.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le vittime del reato di tortura, destinato ad assicurare alle stesse il risarcimento dei danni subiti e l'erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008-2009-2010. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.

2. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione della vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In ogni caso la Commissione non può essere formata da più di cinque membri che devono essere scelti esclusivamente fra i dirigenti della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano competenza in materia di diritti umani e diritti di cittadinanza.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Legislatura 16° - Disegno di legge N. 374**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori DELLA SETA, PORETTI, FERRANTE, AMATI, ANDRIA, ARMATO, BARBOLINI, BASSOLI, BERTUZZI, BIANCHI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, D'UBALDO, Marco FILIPPI, FIORONI, FISTAROL, FONTANA, Vittorio FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLO, ICHINO, LEGNINI, LIVI BACCI, LUSI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, MICHELEONI, MILANA, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PETERLINI, PINOTTI, RANUCCI, ROILO, Paolo ROSSI, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, VIMERCATI, VITA e VITALI**

### **COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008**

Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale  
concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura

## **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

1. Nel libro II, titolo XII, capo I del codice penale, dopo l'articolo 593 è inserito il seguente:

«Art. 593-*bis*. - (*Tortura*) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente».

### Art. 2.

1. Il Governo italiano non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi dell'ordinamento internazionale.

### Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura per assicurare un risarcimento finalizzato ad una completa riabilitazione.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, con il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Senato della Repubblica

**DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PORETTI, PERDUCA, BONINO, AMATI, ARMATO, CASSON, CHIAROMONTE, CHITI, COLLI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DEL VECCHIO, DELLA SETA, Nicola DI GIROLAMO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GIAI, GRANAIOLA, ICHINO, LEGNINI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, Ignazio Roberto MARINO, MAZZUCONI, MARITATI, MUSSO, NEGRI, NEROZZI, PARDI, PETERLINI, PINOTTI, POLI BORTONE, RANDAZZO, SOLIANI, VIMERCATI, VITA, ANDRIA, BARBOLINI, BASSOLI, BERTUZZI, BIANCHI, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CAROFIGLIO, CECCANTI, COSENTINO, DI GIOVAN PAOLO, D'UBALDO, FERRANTE, Marco FILIPPI, FIORONI, FISTAROL, FONTANA, GHEDINI, GIARETTA, Mauro Maria MARINO, MICHELONI, MILANA, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, RANUCCI, ROILO, Paolo ROSSI, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, STRADIOTTO e VITALI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2008**

Introduzione del reato di tortura

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 593-*bis*. - (*Tortura*) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale l'autore non è punibile».

Art. 2.

1. Il Governo italiano non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi dell'ordinamento internazionale.

Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura per assicurare un risarcimento finalizzato ad una completa riabilitazione.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Legislatura 16° - Disegno di legge N. 1596

Senato della Repubblica

**DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori DI GIOVAN PAOLO, AMATI, BERTUZZI, CECCANTI, DELLA SETA, DEL VECCHIO, MARINARO, NEROZZI, PAPANIA, VIMERCATI, VITA, BLAZINA, CHIAROMONTE, CHITI,**

**DONAGGIO, MAZZUCONI, PINOTTI, RANDAZZO, SOLIANI, ANTEZZA, BAIO, FIORONI, ANDRIA, ARMATO, BARBOLINI, BASSOLI, BIANCHI, BIONDELLI, BONINO, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, COSENTINO, DELLA MONICA, D'UBALDO, FERRANTE, Marco FILIPPI, FISTAROL, FONTANA, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GASBARRI, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, ICHINO, LEGNINI, LIVI BACCI, MARCENARO, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, MICHELONI, MILANA, NEGRI, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI, ROILO, Paolo ROSSI, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, STRADIOTTO e VITALI**

## **COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2009**

Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura

### **DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). - È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 613-ter. - (*Fatto commesso all'estero*). - È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, numero 5), il cittadino o lo straniero che commette nel territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-bis».

Art. 2.

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni ottenute con la tortura, così come definita dall'articolo 613-bis del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tortura, al fine di stabilire che esse sono state rese in conseguenza della medesima».

Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime del reato di tortura per assicurare una equa riparazione, una volta accertata la sussistenza del fatto in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi subentrano a quest'ultima nel diritto a ricevere la equa riparazione.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una apposita commissione che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1 e di valutare e liquidare alle vittime di tortura o ai loro eredi la equa riparazione del reato di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Legislatura 16<sup>o</sup> - Disegno di legge N. 1884**

Senato della Repubblica

#### **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI e RUSSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2009**

Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale in materia di tortura

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-*bis*. - (*Tortura*). - È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 613-*ter*. - (*Fatto commesso all'estero*). - È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 5), il cittadino o lo straniero che commette nel territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-*bis*».